



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

**e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)**

di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

con il Ministro della giustizia (CARTABIA)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)

e con il Ministro della salute (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	9
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	12
Disegno di legge	»	13
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	15
Dichiarazione interpretativa congiunta	»	23

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Premessa

L’Accordo di cui si propone la ratifica serve a consentire il buon funzionamento dell’ufficio operativo che l’Ufficio europeo di sostegno all’asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l’Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell’EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. L’Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea (che si applica all’EASO ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che ha istituito l’EASO) e riconosce all’ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell’Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

All’Accordo è allegata anche una Dichiarazione interpretativa, negoziata dopo la firma dell’Accordo, su proposta della controparte, al fine di venire incontro ad alcune richieste di chiarimento da parte di quest’ultima e riguardanti principalmente la compatibilità dell’Accordo con il Regolamento (UE) n. 439/2010,

istitutivo dell’EASO, il regime di responsabilità della sede dell’EASO a Roma, ed il regime dei privilegi concessi al personale.

Contenuto dell’Accordo di sede

L’Accordo si articola in un preambolo e sedici articoli, di seguito descritti.

Il preambolo

Il preambolo richiama il regolamento (UE) istitutivo dell’EASO nonché lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, così come il Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea cui fanno esplicito riferimento gli articoli 38 e 39 del regolamento stesso; ricorda il Piano operativo per l’Italia firmato dall’EASO con il Ministero dell’interno e nel cui quadro si svolgono attualmente le attività dell’EASO in Italia. Precisa che l’Accordo di cui trattasi ha, quindi, l’obiettivo di disciplinare le misure necessarie a garantire l’insediamento ed il buon funzionamento dell’Ufficio operativo in Roma.

L’articolato

L’Accordo si compone di 16 articoli, che riprendono clausole *standard* utilizzate per analoghi accordi di sede, tra cui l’accordo con l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, con i necessari adattamenti.

L’articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell’Accordo. Per « Ufficio » si intende l’Ufficio operativo istituito a Roma dall’EASO e per « locali » gli spazi che esso occupa. Per quanto riguarda il per-

sonale dell'Ufficio, si distingue tra « personale statuario » (soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), che comprende i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto, e il « personale esterno », che include gli esperti nazionali distaccati (END) e gli esperti a contratto. Dal personale dell'Ufficio si distingue il « personale locale », che non gode di privilegi e immunità e comprende i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio.

L'articolo 2 riconosce la personalità giuridica dell'Ufficio come prevista dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'articolo 3 precisa che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali sono a carico dell'EASO e impegna l'Italia ad adoperarsi per fare in modo che l'ufficio operativo riceva i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento ed abbia il più ampio accesso possibile alla rete *internet* e agli altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. All'EASO è riconosciuto il diritto di installare sistemi di telecomunicazione nella sede, per i quali l'Italia facilita l'EASO nell'installazione e utilizzazione, nonché la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie. L'articolo impegna inoltre le autorità italiane competenti ad adottare le misure necessarie per garantire adeguata protezione alle aree circostanti i locali.

L'articolo 4, in attuazione dell'articolo 5 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, esclude tutte le comunicazioni dirette ai locali della sede o al personale ivi presente e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano

trasmesse, da censura o altre forme di intercettazione o interferenza.

L'articolo 5 disciplina la responsabilità dell'EASO. Si prevede, in particolare, che la responsabilità internazionale derivante da atti o omissioni dei rappresentanti, dei membri del personale (statuario ed esterno) o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni, ricada interamente sull'EASO. L'EASO riscalda l'Italia nel caso di perdita o danno arrecato a beni di proprietà, in possesso o custodia dell'Italia o se l'Italia ha dovuto compensare un terzo per la perdita o per i danni arrecati a sue proprietà o per lesioni personali derivanti da comportamento doloso o negligente dei soggetti sopraindicati.

L'articolo 6 dà attuazione agli articoli 1 e 2 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, ribadendo l'inviolabilità dei locali dell'Ufficio (a cui nessun ufficiale, funzionario o persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità in Italia può avere accesso senza il consenso o la richiesta del Capo dell'Ufficio, a meno di casi in cui tale consenso sarà presunto per rispondere a situazioni di emergenza che richiedano immediate misure di protezione) e degli archivi dell'Ufficio (che si estende a tutti i registri, anche informatici, alla corrispondenza, ai documenti, manoscritti, fotogrammi e immagini cinematografiche, film, registrazioni sonore e alle informazioni ivi contenute), con la precisazione per cui i locali dell'Ufficio non potranno comunque essere utilizzati per fini incompatibili con le funzioni istituzionali dell'EASO.

L'articolo 7 dà anch'esso attuazione all'articolo 1 del Protocollo, riconoscendo l'immunità da procedimenti giurisdizionali dell'Ufficio e delle sue proprietà e stabilendo che essi non possono essere oggetto di provvedimenti di coercizione amministrativi e giudiziari, senza l'autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'articolo, al comma 2, elenca i casi in cui l'Uf-

ficio non beneficia dell'immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione forzata: procedimento civile promosso da terzi per danni derivanti da incidente causato da un veicolo che appartiene all'Ufficio, o è utilizzato per suo conto, ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; procedimenti civili per responsabilità contrattuale, salvo che per contratti conclusi in conformità al regolamento interno del personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giurisdizionali promossi dall'Ufficio. Il comma 3 estende le immunità di cui al comma 1 ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza per le sue attività ufficiali. All'Ufficio si richiede di assicurare che tali mezzi siano identificabili e di stipulare polizze assicurative che coprano la responsabilità civile verso terzi per danni provocati da veicoli che appartengono all'Ufficio, o sono utilizzati per suo conto.

L'articolo 8 dà attuazione agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, disciplinando le esenzioni fiscali di cui gode l'Ufficio nell'esercizio delle sue attività ufficiali: dalle imposte dirette per l'Ufficio e le sue proprietà, dall'IVA per gli « acquisti di importo rilevante » di beni o servizi (il cui valore supera il limite fissato dalla normativa italiana per le organizzazioni internazionali in Italia), da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Le esenzioni non si applicano ai dazi e alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità forniti all'Ufficio. I beni importati in esenzione da dazi, imposte, divieti e restrizioni non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane competenti e il pagamento dei relativi imposte, diritti e contributi. L'Ufficio potrà, inoltre, ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti, nonché conti in qualsiasi valuta, nella

misura in cui ciò è necessario per le sue esigenze istituzionali.

L'articolo 9 prevede esenzioni dall'IVA, da dazi doganali e da ogni altro diritto per un massimo di tre veicoli acquistati o importati dall'Ufficio per suo uso ufficiale. Tali veicoli, esenti anche dalle tasse automobilistiche, devono essere registrati con serie speciali.

L'articolo 10 prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilasci ai membri del personale con una assegnazione minima di un anno, ai loro familiari e domestici al seguito, una carta d'identità che specifichi lo *status* del titolare. Il criterio dell'assegnazione di un anno risponde all'esigenza di conciliare il godimento del diritto di possedere tale documento di riconoscimento con l'alta turnazione che potrebbero avere alcuni membri del personale. L'articolo dà inoltre attuazione agli articoli 11, 12, comma secondo, e 13 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Al personale statuario dell'Ufficio (funzionari, agenti temporanei e a contratto) sono concesse: esenzione dalle imposte dirette su stipendi, salari ed emolumenti ad essi pagati dall'Ufficio (estesa anche gli esperti nazionali distaccati che non sono cittadini italiani o residenti stabilmente in Italia); immunità da procedimenti giurisdizionali (estesa anche agli END); l'esenzione, assieme ai familiari e al personale domestico al seguito, da forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; le agevolazioni, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; il diritto ad importare, senza dazi, divieti e restrizioni, entro un anno dall'assunzione in servizio presso l'Ufficio e con un massimo di due spedizioni, gli effetti personali e il mobilio, compreso un veicolo a motore; l'esenzione, per un periodo di due anni dalla comunicazione del loro arrivo presso l'Ufficio, dal-

l'IVA per l'acquisto di mobilio e altri beni per la casa, necessari alla loro installazione; la possibilità, nel caso in cui non lo abbiano importato, di acquistare un veicolo a motore senza dazi e imposte che sarà registrato in una categoria particolare e che sarà esente da tasse automobilistiche; il diritto di esportare, nell'anno seguente alla cessazione del proprio impiego presso l'Ufficio, senza divieti o restrizioni, il mobilio, gli effetti personali e i veicoli a motore in possesso ed uso. In aggiunta alle citate immunità e privilegi, è previsto che al Capo dell'Ufficio siano anche concessi i privilegi, le immunità e le facoltà concesse ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico straniero in Italia; tale previsione, al pari di quella relativa all'esenzione dalle imposte sugli emolumenti versati dall'Ufficio, non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o stabilmente residenti in Italia.

L'articolo 11 prevede che, su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa autorizzare i familiari del personale statuario a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. A tali attività non si applicano privilegi e immunità.

L'articolo 12 regola il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale dell'Ufficio: per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto si applica il regime di sicurezza sociale dell'Unione europea. Gli agenti a contratto con un contratto di durata inferiore a un anno possono optare per il regime dello Stato di ultima iscrizione. Se tale Stato non appartiene all'Unione europea e non ha concluso con l'Italia un accordo di

sicurezza sociale, l'agente deve scegliere tra il regime dell'Unione europea e quello dell'Italia. Per il personale non iscritto al regime italiano, l'Ufficio è esente dal versamento contributi obbligatori dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte. Il personale di cittadinanza italiana iscritto al regime dell'Unione europea o di altro Stato membro sarà tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome.

L'articolo 13 prevede, come per altri accordi, che le autorità italiane facilitino l'ingresso ed eventualmente il soggiorno nel territorio nazionale dei membri del personale dell'Ufficio e dei loro familiari. Se necessari, i visti saranno concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte dei richiedenti, di un documento ufficiale dell'Ufficio che ne certifichi lo status e se sussistono le condizioni per il rilascio.

L'articolo 14 stabilisce che i privilegi e le immunità previste dall'Accordo servono unicamente ad assicurare il funzionamento senza ostacoli dell'Ufficio e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono; che tali persone hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in Italia; che l'Ufficio coopera con le autorità italiane per prevenire abusi e ha l'obbligo di revocare le immunità ogniqualvolta esso reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

L'articolo 15 regola la risoluzione delle controversie sull'applicazione e interpretazione dell'Accordo, demandata a negoziati tra le Parti e, se non vi è intesa, alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo di cui si propone la ratifica serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, che ha istituito l'Ufficio di sostegno all'asilo) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

All'Accordo è allegata anche una Dichiarazione Interpretativa, negoziata dopo la firma dell'Accordo, su proposta della controparte, al fine di venire incontro ad alcune richieste di chiarimento da parte di quest'ultima.

L'**articolo 1** contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo e come tale non comporta oneri per lo Stato italiano, gravando gli stessi integralmente sul bilancio dell'EASO. I locali che ospitano l'ufficio operativo (lettera a), situati nel palazzo al numero civico 149 di via IV novembre, sono di proprietà privata e il relativo canone di affitto è interamente a carico dell'EASO, così come le spese di manutenzione. In ogni caso nessun nuovo o maggior contributo sarà dovuto dallo Stato italiano.

Non comporta oneri anche l'**articolo 2**, disposizione ordinamentale che disciplina la personalità giuridica e la capacità di agire dell'EASO.

Dalle disposizioni dell'**articolo 3**, paragrafi da 1 a 4, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il paragrafo 1 precisa, infatti, che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali sono a carico dell'EASO. I paragrafi da 2 a 4, inoltre, pongono in capo all'Italia solamente l'obbligo di facilitare l'erogazione di servizi quali l'acqua, l'elettricità, il gas o la connessione internet (paragrafi 1 e 2) o l'installazione di sistemi di telecomunicazione (paragrafo 3), mentre i costi di installazione ed il pagamento delle relative utenze spettano esclusivamente all'ufficio operativo.

Non derivano oneri inoltre dall'impegno ad assicurare la protezione dei locali (paragrafo 5), in quanto esso è assolto tramite le forze di ordine pubblico e il palazzo ha un unico accesso già presidiato mediante un servizio di sorveglianza di cui beneficiano la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e l'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo, ubicate nello stesso immobile.

Gli articoli **4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11** danno specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Gli articoli 4, 6, 7 e 11 riguardano privilegi di natura non fiscale. Dagli articoli 8, 9 e 10, che prevedono anche agevolazioni di natura fiscale, non discendono effetti negativi per la



finanza pubblica, in quanto configurano rinuncia a maggior gettito essendo riferiti ad un nuovo accordo di Sede.

Con riferimento all'immunità concessa dall'articolo 10, lettera b), si precisa che gli esperti nazionali distaccati continuano a percepire il trattamento economico riconosciutogli dall'amministrazione nazionale di provenienza e le indennità aggiuntive che ricevono sono interamente a carico dell'EASO, senza che vi siano pertanto oneri aggiuntivi per lo Stato italiano.


L'**articolo 5** non comporta oneri, prevedendo l'esonero dell'Italia dalla responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'ufficio operativo dell'EASO sul territorio italiano, e i casi in cui l'EASO è tenuta a risarcire l'Italia per danni causati dal comportamento doloso o negligente del personale dell'ufficio operativo e delle persone che svolgono attività sotto la sua direzione.

Non discendono oneri dall'**articolo 12**, che ha per obiettivo di assicurare un'adeguata sicurezza sociale al personale dell'EASO, richiedendo che esso sia iscritto al regime dell'UE o a un regime obbligatorio di uno Stato membro. L'articolo non impone pertanto a chi è iscritto al regime italiano di aderire ad un altro sistema e, quindi, non determina una diminuzione dei contributi versati agli enti previdenziali italiani. Dall'articolo può invece derivare un aumento dei contributi ai predetti enti, in quanto si richiede al personale che è iscritto al regime di sicurezza sociale di uno Stato non appartenente all'Unione europea e che non ha concluso un accordo di sicurezza sociale con l'Italia di scegliere tra il regime dell'UE e quello italiano. Per tali ragioni, l'articolo non comporta oneri a carico della finanza pubblica, ma può comportare effetti finanziari positivi se da esso deriverà un aumento degli iscritti al regime italiano di sicurezza sociale.

Non derivano infine oneri dagli **articoli 13, 14, 15 e 16**. Il primo prevede solo un impegno generico dell'Italia a facilitare l'ingresso, l'uscita e la permanenza nel territorio dello Stato dei membri del personale dell'EASO; il secondo richiama le finalità dei privilegi e delle immunità concesse e disciplina la collaborazione che l'Agenzia fornisce alle Autorità italiane per prevenire l'occorrenza di abusi. Agli oneri relativi al ricorso, meramente eventuale, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per le dispute di cui all'articolo 15, si farà fronte, nell'eventualità, con provvedimento legislativo *ad hoc*. L'articolo 16 si limita a disciplinare l'entrata in vigore dell'Accordo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

27/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'intervento normativo risponde all'esigenza di assicurare il buon funzionamento dell'ufficio operativo di Roma dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO). L'Accordo di sede di cui si propone la ratifica attua, infatti, il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO, in virtù dell'articolo 39 del relativo regolamento istitutivo n. 439/2010) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni normalmente concesse alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia. L'intervento è coerente con l'azione del Governo di rafforzamento della collaborazione con l'EASO, nel quadro del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Accordo che si ratifica attua il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che fa parte dell'ordinamento nazionale sin dalle fasi iniziali del processo di integrazione europea. Il Protocollo era inizialmente allegato al Trattato del 8 aprile 1965 di fusione, in un Consiglio e una Commissione uniche, delle istituzioni delle Comunità europee, ratificato dall'Italia con la legge 3 maggio 1966, n. 437. Le disposizioni del Protocollo sono state quindi oggetto di interventi di adattamento ai cambiamenti introdotti nell'assetto delle istituzioni e dei trattati europei dai Trattati di Maastricht del 7 febbraio 1992 (ratificato dall'Italia con legge 3 novembre 1992, n. 454), di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209), di Nizza del 26 febbraio 2001 (ratificato con legge 11 maggio 2002, n. 102) e di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130). In particolare, con il Trattato di Amsterdam, che ha abrogato il sopracitato Trattato di fusione del 1965, il Protocollo è divenuto un allegato del Trattato istitutivo della Comunità europea, ridenominato, dopo il Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o semplificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'EASO ha sinora concluso un accordo di sede con Malta, che ospita il quartier generale dell'organismo. Coerentemente all'articolo 39 del regolamento n. 439/2010 istitutivo dell'EASO ("All'Ufficio di sostegno si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea"), l'accordo con Malta, come quello di cui si propone la ratifica, dà attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE. Analoga prescrizione si applica, peraltro, a tutti gli accordi che l'EASO concludesse in futuro con altri Stati membri.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per l'elaborazione del provvedimento sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione, ritenuti congrui, sufficienti e aggiornati. Non è stato pertanto necessario ricorrere ad altre basi informative.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 22.07.2021


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



23 LUG. 2021

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Cervone)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO RELATIVO ALLO STABILIMENTO DI UN UFFICIO OPERATIVO IN ROMA

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "Italia") da una parte, e L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO (successivamente denominato "l'EASO") dall'altra parte, denominati inoltre, collettivamente, "le Parti contraenti",

VISTO il Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'EASO (successivamente denominato "Regolamento EASO");

VISTO l'art. 38 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che al personale dell'EASO si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/1968;

VISTO inoltre l'art. 39 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che ad esso si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea (successivamente denominato "Protocollo");

CONSIDERANDO che dall'aprile 2016 EASO ha stabilito un suo ufficio nella città di Roma per gestire le proprie operazioni in Italia, nel quadro del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo di EASO ed i Capi Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;

RILEVATO che EASO ha distaccato in Italia delle proprie unità di personale per garantire la gestione delle sue operazioni;

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione dell'EASO, in occasione della sua 22a sessione, ha adottato la Decisione n. 31 relativa all'istituzione di Uffici operativi di EASO e che, con la stessa Decisione, ha conferito al Direttore Esecutivo il mandato di avviare contatti per un possibile accordo di sede con il Governo italiano;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento dell'Ufficio operativo di EASO in Italia;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo:

- a) "L'Ufficio" significa l'ufficio operativo di EASO a Roma;
- b) "Locali" significa i locali che ospitano l'Ufficio;

9/15
SAC

- c) "Personale statutario" significa il personale soggetto allo Statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione Europea:
 - i. funzionari;
 - ii. agenti temporanei;
 - iii. agenti a contratto;
- d) "Personale esterno" significa esperti nazionali distaccati (END) ed esperti a contratto;
- e) "Personale" significa il Personale statutario ed il Personale esterno dell'Ufficio;
- f) "Personale locale" significa i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio;
- g) "Beni dell'Ufficio" significa tutti i beni, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni, siano essi di proprietà, in locazione, possesso o gestione da parte dell'Ufficio in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attività ufficiali;
- h) "Familiari" significa il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale dell'Ufficio;
- i) "Organizzazioni internazionali in Italia" significa le organizzazioni internazionali aventi la sede in Italia;
- j) "Le Autorità italiane competenti" significa le Autorità nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le consuetudini italiane.

ARTICOLO 2 PERSONALITA' GIURIDICA

1. L'Italia riconosce all'EASO personalità giuridica come prevista all'articolo 40 del Regolamento EASO e la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione italiana e, in particolare, la sua capacità di acquisire e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, l'Ufficio è rappresentato dal Direttore Esecutivo di EASO.

ARTICOLO 3 SOSTEGNO GENERALE

1. I costi derivanti dalla disponibilità e dall'uso dei Locali sono a carico di EASO.
2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti all'Ufficio tutti i servizi di pubblica utilità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali, compresi a titolo non esaustivo l'elettricità, l'acqua, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano.
3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire all'Ufficio l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni italiane ed alle rappresentanze diplomatiche straniere.

4. L'Ufficio ha il diritto di installare ed operare nei propri Locali sistemi di telecomunicazione. L'Italia facilita l'Ufficio nell'installazione e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e la concessione in tempo utile delle autorizzazioni a tal fine necessarie.
5. L'Italia si adopera affinché le Autorità nazionali competenti garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti i Locali, in particolare per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

ARTICOLO 4 COMUNICAZIONI

1. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'Ufficio o a qualsiasi membro del suo Personale e nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'Ufficio, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, può essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza.
2. L'Ufficio gode per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia alle Organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO 5 RESPONSABILITA'

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'Ufficio nel territorio italiano, incluse quelle risultanti da atti o omissioni da parte di rappresentanti, del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo all'EASO stesso e non sarà in carico all'Italia.
2. L'EASO dovrà indennizzare l'Italia contro:
 - a) qualsiasi perdita o danni ai beni di proprietà, possesso o custodia dell'Italia, e
 - b) qualsiasi perdita subita dall'Italia per aver dovuto compensare un terzo per perdita o danni alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o colpa nello svolgimento delle sue funzioni, o in relazione a esse, di un rappresentante, di un membro del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio.

ARTICOLO 6 INVIOLABILITÀ DELL'UFFICIO

1. I locali, gli archivi e le centrali dati dell'Ufficio sono inviolabili a norma degli Articoli 1 e 2 del Protocollo. Essi sono esenti da perquisizioni, sequestro, confisca o appropriazione.
2. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno dell'Italia può avere accesso ai Locali per compiere alcun tipo di compito senza la richiesta o l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio.
3. Il consenso del Capo dell'Ufficio ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altra situazione di emergenza che richieda immediate misure di protezione.

SAE JBG

4. I locali dell'Ufficio non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali dell'EASO.
5. L'inviolabilità conferita dall'articolo 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenute dall'Ufficio nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

ARTICOLO 7 IMMUNITÀ DELL'UFFICIO

1. Senza pregiudizio per l'articolo 45 del Regolamento EASO, l'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono immuni - nello svolgimento delle attività ufficiali - da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo.
2. L'Ufficio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione nei seguenti casi specifici:
 - a) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto dell'Ufficio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
 - b) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;
 - c) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Ufficio.
3. Le immunità di cui al paragrafo 1 si estendono ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza nelle sue attività ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tal fine.
4. L'Ufficio adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attività ufficiali possano essere identificati.
5. L'Ufficio stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, per garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati dai veicoli di sua proprietà o utilizzati per suo conto.

ARTICOLO 8 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. L'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
2. L'Ufficio è esente dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari alle sue attività ufficiali. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "acquisti di importo rilevante" indica l'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici resi dalle competenti autorità italiane all'Ufficio.
4. L'Ufficio è esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorità italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. L'Ufficio può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

ARTICOLO 9 VEICOLI

L'Ufficio sarà esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a tre, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Per questi autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Ufficio beneficerà inoltre dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali con sede in Italia.

ARTICOLO 10 PERSONALE

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia ai membri del Personale dell'Ufficio con una assegnazione minima di un anno, ai loro Familiari e alle persone al seguito al loro servizio domestico una carta d'identità che specifichi lo status del titolare. Tale carta è emessa solo a scopo identificativo.
2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 15 del Protocollo, si conviene specificamente che il Personale statuario dell'Ufficio:
 - a) gode dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, comprese le parole e gli scritti e continua a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle proprie funzioni. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati;
 - b) è esente da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Ufficio. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano stabilmente residenti in Italia;

Stc 9/89

- c) è esente, assieme ai suoi Familiari e alle persone al seguito al suo servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
 - d) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute al personale di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
 - e) può importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni dal Paese di ultima residenza o da quello di cui è cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla data della loro assunzione in servizio presso l'Ufficio e per un massimo di due spedizioni la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà registrato in una categoria particolare;
 - f) beneficerà, per un periodo di due anni ad iniziare dalla comunicazione del suo arrivo, e salvo che non sia cittadino italiano o stabilmente residente in Italia, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il proprio insediamento, per un valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia;
 - g) può, se non ha importato un veicolo in conformità alla lettera e), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi ed imposte. Detto veicolo è esente da tasse automobilistiche;
 - h) può esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso l'EASO, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in proprio uso e possesso.
3. Oltre ai privilegi e alle immunità definite ai paragrafi precedenti, al Capo dell'Ufficio, assieme ai suoi Familiari, sono riconosciuti i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facilitazioni accordate dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia, nei limiti di cui al presente Accordo e salvo che non sia di cittadinanza italiana o stabilmente residente in Italia.

ARTICOLO 11

LAVORO DEI FAMILIARI DEL PERSONALE DELL'EASO

Su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia può autorizzare i Familiari del Personale statutario a svolgere in Italia un'attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. I predetti Familiari e i loro datori di lavoro saranno soggetti alla normativa italiana applicabile in materia fiscale, di previdenza sociale e di diritto del lavoro. Se un familiare desidera intraprendere una nuova attività di lavoro o riavviare un'attività lavorativa precedentemente conclusa, l'Ufficio presenta una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente articolo. I privilegi e le immunità di cui al presente accordo non si applicano alle attività lavorative autorizzate in base al presente articolo.

ARTICOLO 12

SICUREZZA SOCIALE

1. Per garantire agli interessati un'adeguata sicurezza sociale,

GBG
SAC

- a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;
 - b) gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea, ad eccezione degli agenti con un contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare per il regime dell'Unione europea o per il regime dell'ultimo Stato di iscrizione; se tale Stato non appartiene all'Unione europea e non ha concluso con l'Italia un accordo in materia di sicurezza sociale, l'agente a contratto può optare per il regime dell'Unione europea o per il regime italiano;
 - c) il personale locale è iscritto al regime di sicurezza sociale italiano.
2. Per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto non iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), l'Ufficio sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte da esso, o a suo nome, al predetto personale.
 3. Il personale di cui al paragrafo 2 che è di cittadinanza italiana è tenuto a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome.
 4. Per gli agenti a contratto e il personale locale iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), l'Ufficio versa i contributi del datore di lavoro previsti dalla normativa in vigore.

ARTICOLO 13 ACCESSO, SOGGIORNO E USCITA

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 10 del presente Accordo, le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale del Personale dell'Ufficio e dei loro Familiari.
2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, qualora ne ricorrano le condizioni e previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale dell'Ufficio che certifichi il loro status.

ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo sono volti esclusivamente ad assicurare il funzionamento senza ostacoli dell'Ufficio e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.
2. L'Ufficio comunicherà al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia ogni anno, nonché in occasione delle eventuali variazioni intervenute, la lista dei membri del Personale e dei loro Familiari e del suo Personale locale.
3. Senza pregiudizio per i loro privilegi e le immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal presente Accordo hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio dell'Italia e non interferiscono negli affari interni dello Stato.

4. L'Ufficio si impegna a collaborare in ogni momento con le competenti autorità italiane per facilitare l'applicazione delle leggi italiane e prevenire l'occorrenza di qualsiasi abuso dei sopracitati privilegi e immunità.
5. L'Ufficio ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa ad un membro del Personale ogniqualvolta esso reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

ARTICOLO 15
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

ARTICOLO 16
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
2. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare questo Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi, per il tramite di una notifica scritta all'altra Parte contraente.

Fatto a Roma il 22 novembre 2017, in due originali nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di disputa sull'interpretazione di questo Accordo, prevale il testo in lingua italiana.

Per la Repubblica italiana



Per l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo



Dichiarazione interpretativa congiunta riguardante l'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Ufficio Europeo di sostegno per l'asilo relativamente all'istituzione di un Ufficio operativo in Roma

1. Preambolo

- a) Il 22 novembre 2017, il Governo della Repubblica Italiana e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ("EASO") hanno firmato l'accordo di sede sullo stabilimento di un Ufficio operativo in Roma (in appresso "accordo di sede").
- b) Al fine di assicurare un'interpretazione chiara e condivisa dell'accordo di sede, la Repubblica Italiana e l'EASO emanano la seguente dichiarazione interpretativa congiunta (in appresso "dichiarazione interpretativa").
- c) Si riconosce che l'accordo di sede deve essere interpretato e applicato nel rispetto del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

2. Principio generale applicabile nell'interpretazione dell'accordo di sede

La dichiarazione interpretativa congiunta dovrà essere letta congiuntamente all'accordo di sede, e ne formerà parte integrante. Essa entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'accordo di sede.

3. Capo dell'Ufficio

Il capo dell'Ufficio operativo in Roma può svolgere le funzioni di "referente dell'Unione", ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 439/2010.

4. Personalità giuridica

È inteso che l'Ufficio operativo non ha una personalità giuridica separata, ma che esso forma parte integrante dell'EASO e della sua struttura organizzativa.

5. Responsabilità.

- a) La responsabilità risultante dalle attività dei membri di una squadra di sostegno per l'asilo nel territorio italiano, ivi inclusi gli "esperti nazionali ed esperti degli Stati associati", è disciplinata dagli articoli 21 e 22 del regolamento (UE) n. 439/2010.
- b) Per il personale dell'Ufficio, o per qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio diversa dai membri delle squadre di sostegno per l'asilo, resta fermo il regime di responsabilità previsto dall'articolo 5 dell'accordo di sede e dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 439/2010.

Fatta in duplice originale in lingua Italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di disputa sull'interpretazione, prevale il testo in lingua Italiana.

Per la Repubblica Italiana




Vincenzo Celeste

Direttore Generale per l'Unione Europea

Roma, 11/7/2021

Per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo



Nina Gregori

Direttore Esecutivo

La Valletta, 13/7/2021